

CAPITOLATO SPECIALE

**OGGETTO: SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTO
AUTORIZZATO IN PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI MONZA**

RIFIUTO IN OGGETTO

Batterie al piombo

(cod. CER 16.06.01*)

il dirigente di settore
Dr.ssa. Gabriella Diguseppe

ART. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

1.1. L'affidamento ha per oggetto il servizio di recupero di nr. 1 tipologia di rifiuto autorizzato in piattaforma ecologica sita nel Comune Monza.

Rifiuto oggetto di Gara:

Batterie al piombo esauste

(cod. CER 16.06.01*)

ART. 2. CONFERIMENTO DEL RIFIUTO

2.1 La Ditta affidataria provvederà a propria cura e spese al trasporto del rifiuto oggetto dell'affidamento presso l'impianto di stoccaggio e/o di recupero indicato in offerta.

Il gestore della piattaforma s'impegna a comunicare con preavviso di giorni TRE lavorativi i quantitativi pronti per il ritiro, che deve essere comunque garantito entro DUE giorni lavorativi.

2.2. Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili, con bilici e mezzi idonei a tale trasporto.

Se necessario l'affidatario dovrà mettere a disposizione del Comune in comodato d'uso gratuito cassonetti a norma di legge per la raccolta delle batterie esauste.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto) ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite pesatura. La fotocopia di tale documento timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di recupero e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso al Comune entro 3 gg. dalla data di conferimento tramite uno dei seguenti mezzi:

- fax al n. 039/2043441

- posta elettronica all'indirizzo: "igieneurbana@comune.monza.it"

- Gestore della piattaforma ecologica

ART. 3. QUANTITATIVI

3.1. Il quantitativo **presunto**, non vincolante, del rifiuto conferito è illustrato di seguito:

➤ Accumulatori al piombo

circa 20,00 ton./anno

Il ricavo a base di gara, espresso in % della quotazione del piombo sul LME su cui si dovrà applicare il rialzo percentuale, è illustrato di seguito

- 15% della quotazione del piombo data dal London Metal Exchange e riferita alla media del trimestre precedente alla raccolta.

3.2. Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle quantità

effettivamente conferite nel corso dell'affidamento stesso e per le quali si renda necessario il servizio. Il corrispettivo del servizio al Comune verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente ricevuti dalla ditta

3.3. La ditta affidataria è obbligata a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'appalto.

3.4. Il quantitativo di cui sopra sarà quello determinato presso l'impianto di destinazione, purchè determinato con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà dell'Ente effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo della pesa della piattaforma ecologica, regolarmente certificata, del Comune di Monza. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40 kg. fra la pesa della Piattaforma Ecologica e la pesa dell'impianto. È fatto obbligo di fornire l'omologazione della pesa dell'impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici.

3.5. In caso di sospensione, interruzione o di abbandono del servizio, l'Amministrazione potrà sostituirsi alla ditta affidataria per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penali.

ART. 4. RECUPERO DEI RIFIUTI

4.1 . La ditta affidataria svolgerà le operazioni di recupero del rifiuto conferito nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 5. CORRISPETTIVO

5.1. Il corrispettivo dell'affidamento è stabilito dalla percentuale indicata in offerta dalla ditta affidataria della quotazione del piombo data dal London Metal Exchange e riferita alla media del trimestre precedente alla raccolta. Detta offerta si intende al netto di IVA.

ART. 6. PAGAMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

6.1. La Ditta affidataria farà pervenire ogni tre mesi all'Amministrazione comunale, ai fini dell'emissione della relativa fattura, un prospetto riepilogativo riportante le seguenti indicazioni: ragione sociale, partita IVA, indirizzo legale, indirizzo al quale si vuole ricevere la fattura (se diverso dall'indirizzo della sede legale), n. del formulario, data di conferimento, quantitativo totale del periodo di riferimento fatturato, aliquota.

6.2. Il pagamento del corrispettivo dovuto all'Amministrazione comunale dovrà avvenire a 60 giorni dalla data di fattura/ordinativo di pagamento.

ART. 7. DEPOSITO CAUZIONALE

7.1. A titolo di cauzione definitiva, l'affidatario costituisce un deposito cauzionale, pari al 10% dell'importo netto presunto contrattuale, in contanti, titoli di Stato o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi tutti derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni eventualmente sofferti dall'Ente comunale per fatto e colpa dell'affidatario, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere nel corso dell'affidamento per fatto dell'affidatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

7.2. Resta salvo per Amministrazione, in ogni caso, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

7.3. L'affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'ente comunale avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'affidatario.

La cauzione resterà vincolata fino all'accertamento del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 8. NATURA DEL SERVIZIO - ESECUZIONE D'UFFICIO

8.1. Il servizio oggetto del presente affidamento è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato. L'affidatario è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ect. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'ente comunale potrà sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi allo stesso, salvo il risarcimento del maggior danno.

8.2. In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'affidatario, i servizi necessari per il regolare andamento del servizio, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 9. GESTIONE DEL SERVIZIO

9.1. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta affidataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

9.2. L'affidatario si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto.

ART. 10. DANNI A TERZI

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o indennizzo nei confronti dell'ente comunale.

ART. 11. COOPERAZIONE

Il personale dipendente dell'affidatario provvederà a segnalare Amministrazione quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

ART. 12. PENALITÀ

12.1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di Monza di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'affidatario, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Comune di Monza, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune di Monza, è tenuto al pagamento di una penalità dell'importo variabile a discrezione del Responsabile del Procedimento da € 150,00 a € 3.000,00 a seconda della tipologia del servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento

12.2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

12.3. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

12.4. L'ammontare della penalità sarà aggiunto alla somma della fattura successiva in scadenza.

ART. 13. DURATA DEL CONTRATTO

13.1. Il presente affidamento avrà la durata di **mesi 31 (trentuno)**, con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di inizio servizio.

13.2. Il servizio potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di conferimento di

servizio.

13.3. Nel corso dell'affidamento potrebbe subentrare all'Ente comunale nuova figura giuridica ai sensi di legge che assumerà la titolarità dell'affidamento allo stesso prezzo e alle medesime condizioni indicate nel presente Capitolato.

ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto nei seguenti casi:

- a) gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in ottemperanza a diffida formale da parte del Comune di Monza;
- b) arbitrario abbandono, da parte dell'affidatario, del servizio oggetto dell'affidamento;
- c) nel caso di violazione del successivo art. 15 del presente capitolato;
- d) nel caso in cui l'affidatario avesse mutato il luogo di consegna, senza il preventivo consenso dell'ente comunale dietro motivata richiesta dell'affidatario;
- e) in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

ART. 15. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il subappalto del servizio è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. Al di fuori di tali limiti, è fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.

ART. 16. RISERVATEZZA

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 17. NORMATIVA APPLICABILE

17.1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e per la propria competenza, alla Legge Regionale n. 26/2003 e relative modifiche ed integrazioni e al D. Lgs. n. 163/2006.

17.2. L'affidatario avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le

disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e comunque correlate al servizio oggetto dell'affidamento.

ART. 18. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'affidamento, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute alla Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19. SPESE

Sono a carico dell'affidatario le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto.